

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DI TERNI

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI DI TERNI	
0000618	
12-03-2019	U

A tutti gli iscritti

Loro e.mail

Caro Collega,

Facendo seguito all'intercorsa corrispondenza, si torna ad evidenziare che:

Direzione Sanitaria

ai sensi dell'art. 1, comma 536, L. 30.12.2018 n. 145 tutte le strutture eroganti prestazioni sanitarie sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro il 30.04.2019.

Ai sensi dell'1, comma 152 e seguenti, L. 124/2017 può ricoprire tale carica solo chi è iscritto ad un Albo presso l'Ordine Professionale di appartenenza. Nel caso di strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, deve obbligatoriamente essere nominato un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici. Inoltre, sempre ai sensi della predetta normativa, il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici può svolgere tale funzione esclusivamente in una sola struttura. Per tutte le altre tipologie di servizi sanitari obbligo analogo è previsto dall'art. 69 del Codice deontologico che così recita: *"il medico comunica tempestivamente all'Ordine di appartenenza il proprio incarico di direzione sanitaria nonché l'eventuale rinuncia, omissis.... Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria o responsabile di struttura non può assumere incarichi plurimi, incompatibili con le funzioni di vigilanza attiva e continuativa"*.

Pertanto, qualora Tu rivesta il ruolo di Direttore Sanitario, ti invitiamo a comunicarlo alla segreteria dell'Ordine, attraverso la compilazione della scheda allegata alla presente.

Ti invitiamo, altresì, anche per il futuro, a comunicare ogni eventuale variazione del ruolo di Direttore Sanitario.

Qualora, invece, tu rivesta il ruolo di Direttore Sanitario di una struttura fuori provincia, Ti invitiamo ad effettuare l'iscrizione presso l'Ordine competente entro il termine previsto per legge (30.04.2019).

Publicità Sanitaria

Con l'occasione si segnala che, sempre nell'ambito della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (in vigore dal primo gennaio 2019), anche il comma 525 dell'articolo 1, ha previsto che "le comunicazioni informative da parte delle strutture eroganti prestazioni sanitarie e degli iscritti agli Albi degli Ordini delle Professioni Sanitarie, di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, IN QUALSIASI FORMA GIURIDICA SVOLGANO LE LORO ATTIVITA', comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 agosto 2006 n. 248."

A tal fine si riporta, per opportuna conoscenza, quanto comunicato dalla FNOMCeO a tutti gli Ordini provinciali

" IL DATO FORTEMENTE INNOVATIVO RIGUARDA L'ESCLUSIONE NELLE COMUNICAZIONI INFORMATIVE DI QUALSIASI ELEMENTO DI CARATTERE PROMOZIONALE O SUGGESTIVO NEL RISPETTO DELLA LIBERA E CONSAPEVOLE DETERMINAZIONE DEL PAZIENTE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA E DEL SUO DIRITTO AD UNA CORRETTA INFORMAZIONE SANITARIA. OCCORRE, PRELIMINARMENTE CHIARIRE CHE LE INFORMAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006 N. 248, SONO QUELLE RELATIVE ALLA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE PUBBLICITÀ INFORMATIVA CIRCA I TITOLI E LE SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI, LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO OFFERTO NONCHÉ IL PREZZO E I COSTI COMPLESSIVI DELLE PRESTAZIONI SECONDO CRITERI DI TRASPARENZA E VERIDICITÀ DEL MESSAGGIO IL CUI RISPETTO È VERIFICATO DALL'ORDINE.

Tutto ciò premesso, occorre stabilire quali sono gli elementi di carattere promozionale o suggestivo che non possono essere oggetto di comunicazione informativa sanitaria. Ad avviso di questa Federazione, gli Ordini dovranno fare riferimento agli articoli 55 e 56 del vigente Codice di Deontologia Medica, integrati anche da quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del DPR 7 agosto 2012, n. 137 (la pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria).

Il comma 536, dell'art. 1 della legge 145/2018, prevede, invece, che gli Ordini Professionali, in caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, procedano, anche su segnalazione della Federazione, in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti segnalando tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.

SI EVIDENZIA, QUINDI, CHE GLI ORDINI SONO TENUTI A SVOLGERE LE PROCEDURE DISCIPLINARI E A SEGNALARE, INOLTRE, LE VIOLAZIONI ALL'AUTORITÀ DI CUI TRATTASI. GLI ORDINI POSSONO INTERVENIRE EX-POST E NON EX-ANTE QUANDO VENGONO SEGNALATE VIOLAZIONI DI CUI AL COMMA 525, DELL'ARTICOLO 1, DELLA LEGGE 145/2018. SI DEVE EVIDENZIARE, INOLTRE, CHE LA LEGGE HA INDIVIDUATO NELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NON NELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ANTITRUST) L'AUTORITÀ COMPETENTE AD INTERVENIRE, OLTRE ALL'ORDINE, PER I PROVVEDIMENTI SANZIONATORI."

Cordiali saluti



IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Donzelli